



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Serv. V
Reg. Alb
il 07.01.2010
IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

Servizio 1° - Gestione Affari Patrimoniali, Consulenza Appalti, Gare ed aste, Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|--|
| Annotata al Registro Generale In data <u>30 DIC. 2009</u> N. <u>3064</u> | OGGETTO: Stipula polizza assicurativa R.C.T./O del Comune di Ragusa. Approvazione capitolato e bando di gara |
| N. Settore <u>221</u> | |
| Data <u>14.12.2009</u> | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

| | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| BIL. <u>pl. 2010.</u> | CAP. <u>1345.3</u> | IMP. <u>pl. 1866</u> |
| FUNZ. <u>01</u> | SERV. <u>05</u> | INTERV. <u>03</u> |

IL RAGIONIERE

KY

L'anno duemilanove giorno quattordici del mese di dicembre
nell'ufficio del Settore V, il Dirigente Dott. Giuseppe Mirabelli ha
adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.649 del 20.3.2007 è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto per l'acquisizione della copertura assicurativa RCT/O alla compagnia Liguria Assicurazioni S.p.A. e per essa all'Agenzia Generale di Palermo Grattacielo - cod.948 La Velassicura s.r.l. con sede in Palermo - Piazzale Ungheria n.73, per il premio annuo lordo offerto di €.130.000,00 comprensivo di ogni onere ,imposta e tassa per il periodo di anni uno, decorrente dal 28.2.2007 al 28.2.2008;

Che con Determinazione Dirigenziale n.76 del 22.1.2008 la succitata polizza è stata rinnovata per il periodo di anni due, fino al 28.2.2010, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.5 del 27.2.2007, fermo restando il contenuto del contratto;

Considerato che con l'approssimarsi della scadenza è necessario espletare una nuova gara d'appalto per la stipula della polizza succitata;

Che il broker a cui è stato affidato l'incarico di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Ragusa, Marsh S.p.A., ha predisposto un idoneo capitolato di polizza;

Rilevato che il Capitolato trasmesso dalla Marsh S.p.A. riporta un importo di base d'asta quantificato in € 220.000,00 annui calcolato sulla base delle retribuzioni annue erogate dal Comune di Ragusa e sulla base dell'analisi della statistica sinistri;

Considerato che trattandosi di un servizio che comunque va assicurato annualmente, una durata pluriennale consente di bloccare il valore base del premio e, quindi, di conseguire considerevoli risparmi;

Ritenuto opportuno fissare in un triennio la durata di tale pluriennalità;

Rilevato che occorre procedere altresì al pagamento dell'importo di € 132,00 per la pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, inoltre, all'erogazione della somma di € 250,00 quale contribuzione dovuta all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della deliberazione 24/01/08 della stessa Autorità in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/05;

Ritenuto di poter fare ricorso per l'affidamento del servizio, ad una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.vo 163/2008, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 del D.Lgs.vo 163/2006);

Tutto ciò premesso:

Visto l'art.53, B,2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1. Assicurare il Comune di Ragusa dai rischi R.C.T./O (Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d'opera) mediante polizza triennale, da sottoscrivere con primaria compagnia di assicurazione, individuata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.vo 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 del D.lgs.vo 163/2006);
2. Approvare il capitolato e il relativo bando, alla presenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da pubblicare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
3. Finanziare la spesa presunta annua di €. 225.000,00 comprensiva di ogni onere imposta, tassa e oneri pubblicitari come risultanti dal seguente prospetto:

| | |
|--|--------------|
| premio assicurativo a base d'asta | € 220.000,00 |
| Pubblicità e varie | € 4.750,00 |
| Contributo Autorità contratti pubblici | € 250,00 |

4. Impegnare la somma di € 130.000,00 sul cap. 1345.3 - *comp. pl. 1866 2010* Funz. 11 - Serv. 5 - Int. 3 del bilancio pluriennale, con espressa riserva di procedere all'impegno a saldo e a quello per i successivi anni 2011 e 2012 dopo l'approvazione del bilancio provvisorio 2010;
5. Provvedere al pagamento dell'importo di € 132,00 da erogare in favore della Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni, mediante prelievo dal cap. 1345.3;
6. Provvedere al pagamento dell'importo di € 250,00 da erogare in favore dell'Autorità sui Contratti Pubblici, mediante prelievo dal cap. 1345.3;
7. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento sopra indicati in favore dell'economo comunale che anticipa le relative somme.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. G. Mirabelli

Capitolato e Bando parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: RAGIONERIA

Visto:
Il Dirigente del 1° Settore Ragusa. II
Il Segretario Generale
Per presa visione:
Il Direttore Generale Ragusa. II
Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. G. Mirabelli

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 28/12/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 13 GEN. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

[Signature]
(Salvatore Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 GEN. 2010 al 19 GEN. 2010

Ragusa 20 GEN. 2010

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA

Capitolato

Polizza di Assicurazione

**Responsabilità Civile verso terzi (RCT)
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera
(RCO)**

LOTTO UNICO

| |
|--------------------|
| DEFINIZIONI |
|--------------------|

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

POLIZZA

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

CONTRAENTE

Comune di RAGUSA (di seguito anche chiamata più semplicemente "Ente").

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Hanno la qualifica di Assicurato:

- l'Ente Contraente;
- tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;
- le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente;
- i minori in affido all'Amministrazione Comunale (ex L.184/1984 e L.149/2001 e s.m.i.), nonché i membri delle famiglie affidatarie.

COMPAGNIA/SOCIETA'/IMPRESA

L'impresa assicuratrice.

BROKER

Marsh SpA

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

SUBAPPALTATORE

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza

e di assistenza.

FRANCHIGIA

Importo prestabilito che per ogni sinistro viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'assicurato.

SCOPERTO

Percentuale prestabilita dell'indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell'assicurato.

DANNI PATRIMONIALI

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamento a cose.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA AI FINI DEL CONTEGGIO DEL PREMIO

Si intende

- quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL affettivamente ricevono a compenso della loro prestazione;
- gli emolumenti lordi versati dal contraente ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d.lavoro interinale); ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi Canada, Messico e USA.

L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

| |
|----------------------------------|
| SOMME E RISCHI ASSICURATI |
|----------------------------------|

La Società assicuratrice, sulla base delle presenti condizioni di assicurazione, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme:

MASSIMALI ASSICURATI:

- Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT)
 - Euro 3.000.000,00 per sinistro
 - Euro 3.000.000,00 per persona
 - Euro 3.000.000,00 per danni a cose e/o animali
- Responsabilità Civile Verso i Prestatori di Lavoro (RCO)
 - Euro 3.000.000,00 per sinistro
 - Euro 3.000.000,00 per persona

RETRIBUZIONI LORDE ANNUE PREVENTIVATE: € 16.910.308,00

Franchigia fissa per sinistro: € _____

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 01

PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 02

DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha durata Triennale con decorrenza dalle ore 24:00 del 28.02.2010

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga alle medesime condizioni economiche e normative fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale in rapporto al periodo effettivo di assicurazione.

Le parti dispongono come termine del periodo assicurativo annuo il 28/02 di ogni anno.

Art. 03

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Sarà obbligo della Compagnia fornire il relativo documento di polizza entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza stessa e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Le rate di premio saranno conteggiate sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura e corrisponderanno ai seguenti periodi assicurativi:

- prima rata: dalle ore 24:00 del 28/02/2010 alle ore 24:00 del 28/02/2011
- seconda rata: dalle ore 24:00 del 28/02/2011 alle ore 24:00 del 28/02/2012
- terza rata: dalle ore 24:00 del 28/02/2012 alle ore 24:00 del 28/02/2013

Art. 04

MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali di assicurazione, distinti per i singoli rischi, sono indicati nell'Allegato.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate queste ultime oltre due anni dalla scadenza dell'assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro.

Art. 05

VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 06

FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

Art. 07

REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la società, limitatamente per i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione, potrà indennizzare gli stessi nella medesima proporzione esistente tra l'importo di premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della società al premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione della polizza.

Art. 08

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sull'importo totale delle retribuzioni annue lorde per come definite in polizza ed espressamente indicate nell'allegato.

Art. 09

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società per il tramite del Broker entro 30 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali

ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società, sempre per il tramite del Broker, di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 10**OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 11**GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

La Società assume, su richiesta dall'assicurato e nel suo interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali o tecnici. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse

Resta ferma la facoltà dell'Assicurato di costituirsi in giudizio in aggiunta dell'assicurazione nominando propri legali e tecnici

Art. 12**RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 150 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 13**FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 14**ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed

agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Art. 15 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
|----------------|-----------------------------------|

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

| | |
|----------------|---|
| Art. 16 | RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA |
|----------------|---|

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

| | |
|----------------|------------------------|
| Art. 17 | CLAUSOLA BROKER |
|----------------|------------------------|

Alla Marsh S.p.A. e' stata affidata dal Comune di Ragusa la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualita' di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Ente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta all'Ente. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Ente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

| | |
|----------------|---|
| Art. 18 | VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE |
|----------------|---|

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Art. 19 | INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO |
|----------------|--------------------------------------|

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Art. 20 | CESSAZIONE DEL CONTRATTO |
|----------------|---------------------------------|

La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale

| |
|----------------------------|
| CLAUSOLE VESSATORIE |
|----------------------------|

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 2 - Durata del Contratto

Art. 7 - Regolazione e conguaglio premio

Art. 12 - Recesso dal Contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Art. 13 - Foro competente

Art. 20 – Cessazione del contratto

Data

L'Impresa

il Contraente

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Art. 21

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C..

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222. .

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 22

PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 23

RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

1) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

2) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

3) Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisì in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

4) Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Cani da guardia

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia.

5) Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs n. 209/2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche e integrazioni..

6) Installazione e/o Manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

7) R.C. da Committenza lavori

Per i lavori ceduti in appalto da parte del Contraente, resta stabilito che è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente stesso, per danni cagionati a terzi dagli appaltatori durante l'esecuzione di detti lavori.

8) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

9) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo € 250,00 e con il massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro ed € 300.000,00 per anno.

10) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 5% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di € 2.000,00) nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro.

11) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 5% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.000,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 750.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

12) Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti

dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 250,00 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

13) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 5% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 25,00 per ogni danneggiato. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di € 100.000,00

14) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con una franchigia per ogni sinistro di € 25,00 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

15) Responsabilità Civile personale dei Dirigenti Quadri e Dipendenti

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di tale estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

16) Responsabilità da Incendio

La garanzia vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da incendio a terzi. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 400,00 e con un massimo risarcimento di € 750.000,00 per sinistro.

17) Proprietà e/o conduzione di fabbricati

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, strade, impianti d'illuminazione, pertinenze, dipendenze, parcheggi, parchi e giardini e compresi tutti i relativi impianti fissi.

18) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento d'impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;

19) Spettacoli/Sagre/Manifestazioni/Feste/Convegni/Riunioni/Fiere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;

20) Impianti sportivi e ricreativi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi;

21) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di scuole, asili e corsi d'istruzione professionale;

22) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani;

23) Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli /Mercati

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;

24) Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;

25) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

26) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;

27) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;

28) Acquedotti/Rete fognaria

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e manutenzione:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o conduttori.

29) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica;

30) Servizio di polizia municipale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dal servizio di polizia municipale;

31) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

32) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 24, lett. e), si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di impianti e condutture. Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo con l'applicazione di una franchigia pari ad €10.000,00 per sinistro.

| | |
|----------------|--|
| Art. 24 | DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI |
|----------------|--|

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art. 21 lett. B.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- e) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di esalazioni fumogene o gassose; sono altresì esclusi i danni dovuti ad interruzioni, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) danni da furto ad eccezione di quanto previsto dall'art. 23 p. 12);
- h) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione delle date (c.d. rischio 2000);
- i) limitatamente alla sola Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione dei fabbricati sono esclusi i danni derivanti:
- da stillicidio;
 - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
 - rigurgito di fogna.
 - Da spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e /o conduttore

La presente garanzia è prestata con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di €250.000,00

- j) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 23 p. 14);
- k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni;
- l) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 23 p. 10);
- m) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 23 p. 13);
- n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- o) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;
- p) l'assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi non comprende la responsabilità civile professionale dei medici addetti agli ambulatoriali, poliambulatoriali, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge ad USSL – ASL ed altre aziende municipalizzate e per l'esercizio di eventuali case di cura;
- q) ad integrazione delle CGA di polizza si precisa che la presente polizza non comprende la responsabilità (anche per la copertura RCO) derivante da presenza di uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- r) i danni di qualunque tipo derivanti da asbesto e qualsiasi sostanza che lo contenga (esclusione che estende i suoi effetti anche dalla clausola di estensione alle malattie professionali)
- s) i danni derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM)
- t) i danni derivanti da campi elettromagnetici legati ad attività nei settori radio, telefonia fissa e mobile

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione.

Art. 25

FRANCHIGIA

Resta convenuto che per ogni sinistro indennizzato resterà a carico del Contraente l'importo della franchigia fissa per sinistro, che verrà precisata in sede di emissione della polizza e risultante dal "Modulo per la presentazione dell'offerta" Allegato n. 1, presentato dalla compagnia aggiudicataria. Salvo quanto disposto al precedente comma la Compagnia pagherà tutti i sinistri senza trattenere ai danneggiati la franchigia prevista dal contratto e l'Ente Contraente rimborserà semestralmente alla Compagnia, dietro formale richiesta da parte della stessa, l'importo delle franchigie anticipate ai danneggiati.

ALLEGATO N. 1
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – RCT/O
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: COMUNE DI RAGUSA , Corso Italia 97100 RAGUSA

DURATA CONTRATTUALE: dalle ore 24:00 del 28.02.2010 alle ore 24:00 del 28.02.2013

SEZIONE ASSICURATA:

- a) responsabilità civile verso Terzi (RCT)
- b) responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

MASSIMALI ASSICURATI:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
 - € 3.000.000,00 per sinistro
 - € 3.000.000,00 per persona
 - € 3.000.000,00 per danni a cose e/o animali
- b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)
 - € 3.000.000,00 per sinistro
 - € 3.000.000,00 per persona

RETRIBUZIONI LORDE ANNUE PREVENTIVATE: € 16.910.308,00

OFFERTA PER ANNO

Tasso lordo annuo (per mille) ‰

Premio annuo imponibile = €

Imposte annue = €

PREMIO annuo LORDO:

in cifre = €

in lettere = €

FRANCHIGIA FISSA per sinistro:

in cifre = €

in lettere = €

DELEGATARIA

_____ %

EVENTUALI COASSICURATORI:

_____ %

_____ %

_____ %

_____ %

ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando di gara, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

ALLEGATO N. 2
SCHEDA DI OFFERTA TECNICA –
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

a) Accettazione Normativa

☐ Aderenza totale al capitolato presentato

Oppure

b) Formulazione dell'offerta in base alle seguenti varianti al capitolato presentato:

Varianti Peggiorative

| N° pro - Gressivo | N° articolo da variare | Testo proposto |
|----------------------|---------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

N.B. = le tabelle costituiscono modelli fac simile, pertanto, se ritenuto opportuno, potranno essere utilizzati modelli diversi purché contengano tutti gli elementi sopra indicati. In ogni caso la scheda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, ovvero da un suo procuratore speciale.

Data

Timbro e firma di tutti gli offerenti

COMUNE DI RAGUSA

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA CIG. N. _____

Art. 1 - Ente appaltante.

COMUNE DI RAGUSA, Via..... - - Tel.....
Fax - www.....

Art. 2 - Oggetto della gara.

La gara ha per oggetto l'acquisizione della seguente copertura assicurativa:

Lotto Unico: Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera (RCT/O).

Art. 3 - Importo massimo di spesa:

L'importo massimo di spesa annua, comprensiva di ogni onere, imposta e tassa è pari a:

- Lotto Unico RCT/O, Importo massimo di spesa annua, comprensiva di ogni onere, imposta e tassa: Euro 220.000,00
Franchigia massima su ogni singolo sinistro: Euro 1.300,00

Art. 4 - Durata dell'appalto.

L'appalto ha durata di **anni tre (3)**, con decorrenza dalle ore 24.00 del 28/02/2010 e scadenza alle ore 24.00 del 28/02/2013.

Art. 5 - Modalità di espletamento della gara.

L'appalto viene affidato con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs.vo 163/2006, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006).

Non sono ammesse offerte di importo uguale o più alto rispetto all'importo indicato all'art. 3 del presente Bando di Gara.

Possono partecipare alla gara Compagnie italiane e Raggruppamenti d'impresе operanti nel settore dell'Assicurazione, ovvero Rappresentanze d'Impresе estere autorizzate ad operare in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea nel ramo relativo al lotto per cui si presenta l'offerta.

E' permessa la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 del c.c..

La compagnia aggiudicataria- delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle altre coassicuratrici con il minimo del 40%. La presentazione dell'offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria precluderà la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro riparto di coassicurazione.

La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni **ad eccezione delle variazioni consentite al testo, sulla base di quanto stabilito al paragrafo "Criteri di aggiudicazione"**.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara, quando manchi anche una sola delle modalità previste e/o in caso di qualsiasi difformità od incompletezza

rispetto a quanto previsto dal presente bando di gara e dal capitolato di polizza per cui si è presentata offerta.

Se in un'offerta si riscontrassero discordanze di qualsiasi genere tra i premi indicati, sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente. Nel caso si riscontrassero offerte uguali fra loro e queste risultassero le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827.

Art. 5 a) - Criteri di aggiudicazione.

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati:

- a) dagli artt. art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dalla Legislazione Regionale vigente;
- b) dalle presenti norme, nonché dalle condizioni riportate nel capitolato speciale di polizza, allegato al presente; e per quanto non espressamente disciplinato, dal Codice Civile.

Non è ammessa la sostituzione integrale del capitolato con un nuovo testo di polizza, pertanto le imprese che intendono apportare modifiche al capitolato di appalto, dovranno specificamente dettagliarle.

E' fatta salva la facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione del lotto oggetto del presente appalto, a suo insindacabile giudizio, qualora l'offerta venga giudicata non congrua sotto l'aspetto tecnico-normativo, a seguito delle varianti peggiorative apportate al capitolato d'appalto.

Il Comune di Ragusa si riserva di aggiudicare il lotto del presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta purché detta offerta risulti congrua e conveniente.

Gli elementi di valutazione economico-tecnica sono i seguenti:

- a) **Prezzo 50%**
- b) **Franchigia 10%**
- c) **accettazione normativa 40%**

a) Prezzo– fino ad un massimo di 500 punti così attribuiti:

- all'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 500 punti,
- alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
$$\frac{500 \times (\text{moltiplicato}) \text{ prezzo offerto più basso}}{\text{prezzo dell'offerta in esame}}$$

b) Franchigia: – fino ad un massimo di 100 punti così attribuiti:

- all'offerta con franchigia più bassa saranno attribuiti 100 punti,
- alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
$$\frac{100 \times (\text{moltiplicato}) \text{ franchigia offerta più bassa}}{\text{franchigia in esame}} =$$

Franchigia minima:

non sono ammesse offerte di franchigia di importo inferiore ad € 1,00.

c) Accettazione dell'assetto normativo della polizza proposta - verrà attribuito il punteggio massimo di **400** punti qualora la proposta di polizza non apporti alcuna modifica al capitolato di appalto.

In caso di variazioni al Capitolato di Appalto (massimo n. 4 variazioni) la Commissione applicherà, in funzione del livello di limitazione della portata delle garanzie, **le seguenti riduzioni di punteggio**:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| limitazione <i>grave</i> | fino a 100 punti |
| limitazione <i>significativa</i> | fino a 70 punti |
| limitazione <i>lieve</i> | fino a 40 punti |

Si intende pertanto definire:

limitazione grave è la riduzione o l'abrogazione di garanzie incidenti su rischi specifici od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o frequenza.

limitazione significativa è la limitazione che insiste su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro

limitazione lieve è la limitazione che insiste su rischi generici specifici dell'attività oggetto della copertura, con potenzialità di danno moderata in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico

Art. 6 – Modalità di presentazione dell'offerta.

Il capitolato speciale d'appalto potrà essere ritirato, fino a sei giorni prima di quello fissato per la celebrazione della gara, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni feriali con esclusione del sabato, presso gli Uffici o direttamente sul sito Internet www.....

Non si inviano atti tramite fax, ma a richiesta si inviano atti a mezzo raccomandata.

La gara sarà celebrata il giorno _____ presso i locali dell'Ente appaltante siti in _____.

Possono presenziare alla gara i Rappresentanti delle Compagnie che ne hanno interesse. Possono prendere la parola e rendere eventuali dichiarazioni coloro i quali sono muniti di apposita procura.

Per partecipare alla gara le Compagnie di assicurazione o i Raggruppamenti d'impresa dovranno produrre, entro un'ora prima dalla celebrazione della gara e quindi entro le ore _____ del giorno _____, con qualsiasi mezzo, apposito plico opaco, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, con indicata la ragione sociale della Compagnia offerente e la seguente dicitura: "*Pubblico incanto servizio d'assicurazioni*".

Detto plico dovrà essere indirizzato a: **Comune di Ragusa** - e dovrà contenere la documentazione appresso indicata ai punti:

BUSTA A (idoneamente sigillata)

1) OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO;

BUSTA B (idoneamente sigillata)

2) DICHIARAZIONE;

- 3) COPIA DEL CAPITOLATO DI POLIZZA CONTROFIRMATO SU OGNI PAGINA;
- 4) FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL FIRMATARIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (compresa eventuale procura nel caso in cui la documentazione venga firmata da un procuratore);
- 5) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO di € _____ dovuto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- 6) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO pari al 2% sull'importo a base d'asta annuale.

BUSTA C (idoneamente sigillata) – **OFFERTA TECNICA** dovrà essere inserita la scheda di offerta tecnica allegata al Capitolato di polizza (o facsimile), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto fornito dei poteri necessari.

- Busta A –

- 1) **Offerta economica, in bollo**, in busta sigillata.

L'offerta, vincolante per la Compagnia offerente, dovrà essere redatta preferibilmente sull'apposito modulo.

L'offerta dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta esclusivamente dal Legale Rappresentante (o suo Procuratore) della Compagnia e dovrà essere contenuta in apposito plico opaco, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con ceralacca con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

È data facoltà alle società partecipanti di presentare contestualmente all'offerta le giustificazioni redatte secondo l'art. 87 c. 2 D. lgs. 163/06, che saranno oggetto di verifica laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 86 c. 2 del medesimo decreto. Resta inteso che, stanti le modifiche apportate dalla L.n.102/09, in caso di mancata produzione delle suddette giustificazioni, la stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte eventualmente ritenute anomale secondo quanto previsto all'art. 88 del D. lgs. 163/06.

In detta busta non devono essere inseriti altri documenti.

Sulla busta contenente l'offerta deve essere indicata la ragione sociale della Compagnia offerente e la seguente dicitura: *"contiene offerta economica per il Lotto Unico RCT/O"*

- Busta B -

- 2) **Dichiarazione** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia di assicurazioni partecipante o da un suo procuratore (in tal caso allegare procura) o da tutti i Legali Rappresentanti in caso d'imprese raggruppate, attestante:
 - a) Che la Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa per il ramo relativo al lotto per il quale si offre, con indicazione della G.U. nella quale è stato pubblicato il relativo decreto, ovvero analogo documento dello Stato aderente al U.E. .
 - b) Che l'Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato D.L. 135/09;
 - c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/99, trovandosi in una delle seguenti condizioni (**da indicare sempre**): l) occupa meno di

- quindici dipendenti; II) occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; III) occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; IV) occupa più di 35 dipendenti;
- d) Di non aver pendente procedimento per i reati previsti dall'art.416 bis del Codice Penale (associazione di tipo mafioso, ex art.1 della Legge 13/09/1982 n. 646) e di non essere stato condannato per taluno di essi;
 - e) Di non trovarsi in alcuna delle altre condizioni o posizioni ostative di cui alle LL. n. 646 del 13/09/1982 e n. 936 del 23/12/1982 (in materia di lotta alla delinquenza mafiosa) e successive modificazioni ed integrazioni ed a quelle cui le predette fanno rinvio, anche in relazione ai familiari e persone indicate dalla medesima normativa;
 - f) Di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti dalla Legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici;
 - g) Di aver preso visione del presente Bando di gara e del capitolato di polizza per il quale si presenta offerta; di essere a conoscenza di ogni elemento che possa aver influito sulla determinazione dei tassi e dei premi annui formulati, nonché di accettare tutte le condizioni, clausole e modalità contrattuali in ordine alla copertura dei rischi da assicurare;
 - h) Che s'impegna a considerare prevalenti, rispetto alle condizioni contrattuali di polizza, le condizioni riportate nel capitolato di polizza per cui si è presentata offerta, qualora contrastanti;
 - i) Di accettare esplicitamente, e senza diversa condizione alcuna, tutto quanto previsto dal Bando di gara e dal capitolato di polizza, salvo le variazioni esplicitamente consentite;
 - j) di avere valutato tutti gli elementi che possano avere influenza sulla determinazione dell'offerta, ritenendo remunerativo e congruo il prezzo offerto, anche considerata l'aleatorietà dai rischi;
 - k) Che sussiste capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. c, del D.lgs n.163/2006, con l'indicazione del raccolta premi negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008) ed indicando, inoltre, l'importo relativo a servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008), per un importo non inferiore ad € 10.000.000,00 nel triennio;
 - l) Che sussiste capacità tecnica ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a) del D.lgs n.163/2006 con l'indicazione dei principali tre servizi prestati nel triennio 2006-2007-2008 e con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi nel settore oggetto della gara; in caso di aggiudicazione, se trattasi di servizi effettuati a favore di Enti, Amministrazioni, o Enti Pubblici, sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle Pubbliche Amministrazioni o dagli Enti medesimi;
 - m) Di riconoscere il Broker Marsh S.p.A., broker incaricato dal Comune di Ragusa, quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, nonché di accettare tutto quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e dall'art. 8 del presente bando di gara.
 - n) Che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A., o altro Organismo equivalente, se trattasi di Impresa straniera, per la categoria afferente l'appalto, con l'indicazione espressa di tutti i Legali

Rappresentanti della Compagnia e di tutti gli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.

In caso di coassicurazione le Compagnie alla stessa partecipanti, dovranno presentare:

- la dichiarazione 2) di cui al presente articolo 6.
- la DELEGA conferita al coassicuratore delegatario, da parte di ciascuna coassicuratrice, dalla quale risulti, con riferimento al lotto per il quale viene presentata offerta economica e tecnica, l'impegno degli assicuratori a riconoscere valide ed efficaci le offerte presentate dal coassicuratore delegatario.

- 3) Copia del capitolato di polizza, timbrato e firmato per accettazione su ogni foglio, dal Legale Rappresentante (o suo procuratore) della Compagnia;
- 4) Fotocopia di un **documento d'identità** in corso di validità del **Legale rappresentante o suo Procuratore**, che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente punto 2);
- 5) **Ricevuta** in originale del versamento di € _____, ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, da eseguire sul C/C. p.n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." – Via di Ripetta 246, 00186 ROMA C.F. 97163520584.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del Partecipante (CF _____) ed il CIG identificativo della procedura: CIG _____.

- 6) **Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio** pari al 2% dell'importo messo a base d'asta annuale, prestato ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, contenente, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di costituende A.T.I., la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facente parti del raggruppamento e sottoscritta almeno dal rappresentante legale della capogruppo. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 75 del D.Lgs. 163/2006), ed avere validità almeno pari a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Alla gara non sarà ammessa la compartecipazione di Imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano i ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovino in dette condizioni. Il recapito del plico, contenente i documenti di partecipazione alla gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La Compagnia offerente è vincolata alla propria offerta per un periodo di giorni 180 dalla data di aggiudicazione.

Trascorso il suddetto periodo senza che venga stipulata la relativa polizza di assicurazione, la Compagnia aggiudicataria, previo atto di formale messa in mora, è svincolata dalla propria offerta economica. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla Compagnia aggiudicataria di produrre idonea documentazione che asseveri le dichiarazioni rese circa il possesso

dei requisiti previsti dalla legge e dal bando di gara. Qualora la Compagnia aggiudicataria non provvedesse a quanto sopra, l'Ente potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione.

In caso di Coassicurazione la documentazione richiesta con il presente bando dovrà essere prodotta da tutte le Coassicuratrici.

Non sono ammesse offerte sul lotto oggetto della presente gara da parte di Imprese che si trovano in rapporto di controllo e/o collegamento o nelle situazioni di intreccio degli organi amministrativi, di rappresentanza o tecnici, così come di qualunque altra natura.

Il Comune di Ragusa si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alla disponibilità di Bilancio o qualora intervengano motivi di interesse pubblico che non rendano conveniente procedere all'aggiudicazione. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 86 del D. Lgs. 163/2006.

Nel rispetto dell'art. 48, c. 1, dello stesso citato Decreto, la stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le ~~offerte~~ **tecniche** presentate, richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle dette offerte presentate, arrotondando all'unità superiore, scelti con il sistema del sorteggio, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui alla superiore autodichiarazione, presentando la relativa documentazione giustificativa. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni rese al riguardo, l'Ente procederà all'esclusione del concorrente dalla gara stessa ed alla segnalazione del fatto all'Autorità competente per i provvedimenti di cui all'art. 6, c. 11, del suddetto Decreto.

E' consigliabile, pertanto che le Imprese abbiano disponibili i documenti necessari di cui sopra già al momento della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, al fine di adempiere tempestivamente all'eventuale anzidetta richiesta.

Resta inteso che, in caso di A.T.I. le dichiarazioni ed i certificati di cui ai punti precedenti devono essere riferiti alle singole Imprese Riunite (ognuna deve presentare tutti i certificati e le dichiarazioni) ovvero all'Impresa capogruppo, a seconda che l'associazione rispettivamente non risulti, ovvero già risulti costituita al momento della presentazione dell'offerta.

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Ragusa dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.

Modalità di aggiudicazione

Il giorno fissato per la gara la stazione appaltante procederà:

- in seduta pubblica, al controllo ed alla valutazione dei documenti e dichiarazioni di cui alla **busta B) documentazione amministrativa**. Possono partecipare alla seduta di gara pubblica tutti coloro che ne hanno interesse. Possono prendere la parola e rendere eventuali dichiarazioni coloro i quali sono muniti di apposita procura;

- successivamente in seduta riservata, all'apertura della **busta C) offerta tecnica**, ed all'assegnazione, ad ogni offerta valida dei punteggi secondo le previsioni di cui al capitolo precedente "Criteri di aggiudicazione";
- completate le operazioni di cui ai due punti precedenti, la stazione appaltante, previa comunicazione ai concorrenti, procederà all'apertura in seduta pubblica della **busta A) offerta economica** ed all'assegnazione ad ogni offerta valida del punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente capitolo "**Criteri di aggiudicazione**". Possono partecipare alla seduta di gara pubblica tutti coloro che ne hanno interesse. Possono prendere la parola e rendere eventuali dichiarazioni coloro i quali sono muniti di apposita procura.

La stazione appaltante, quindi, procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria, ordinando le offerte in base ai punteggi complessivamente ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui al precedente capitolo "**Criteri di aggiudicazione**".

La stipulazione del contratto avverrà sulla base della graduatoria costituita.

Art. 7 – Raggruppamenti d'impresa.

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente ed appositamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006. L'Impresa Capogruppo dovrà assumere la funzione di delegataria e dovrà ritenere una quota maggioritaria con il minimo del 40%. Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di ATI e imprese ad esse aderenti; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara delle sole imprese aderenti alle ATI che partecipano singolarmente. Tutte le imprese concorrenti (anche se riunite in associazione temporanea di impresa) dovranno fornire l'elenco dei rappresentanti. Saranno escluse dalla gara le Compagnie che presenteranno offerta contemporaneamente singolarmente e in Raggruppamento d'impresa. Dovrà essere, inoltre, prodotta una dichiarazione sottoscritta da tutte le Imprese che indichi: le parti (RTI verticale) o le quote (RTI orizzontale) del servizio che saranno eseguite dalle imprese raggruppate, nonché l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria, ai sensi dell'art. 37, c. 8 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 8 – Clausola Broker.

Per l'attuazione della presente procedura il Comune di Ragusa si è avvalso e si avvale della consulenza e dell'assistenza del Broker Marsh S.p.A., al quale è stato conferito incarico di brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 209/2005. La remunerazione del broker è a carico delle Compagnie aggiudicatrici con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi od i convenuti in essere tra le stesse compagnie e il Broker incaricato o in mancanza in misura pari al 70% dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. La remunerazione del Broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice e verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del pagamento dei

medesimi.

Ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intende come fatta dall'Ente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intende come fatta all'Ente. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Ente al Broker si intende come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Art. 9 – Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento del servizio la Compagnia aggiudicataria, dovrà prestare garanzia Fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di costituente A.T.I., la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facente parte del raggruppamento e sottoscritta almeno dal rappresentante legale della capogruppo. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 10 – Stipula del contratto.

Il Broker provvederà a fare emettere, alla Compagnia aggiudicataria, o alla Compagnia Delegataria (in caso di aggiudicazione da parte di più Compagnie in coassicurazione) o al Raggruppamento d'impresе risultato aggiudicatario della gara, la polizza di assicurazione dei quali formano parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, le norme contenute nel capitolato speciale di appalto.

Ogni contratto di assicurazione dovrà essere sottoscritto per la Compagnia (o Raggruppamento d'Impresе) aggiudicataria dal Legale Rappresentante (analogamente in caso di Coassicurazione da parte di tutte le Coassicuratrici) e per l'Ente appaltante dal Dirigente preposto e/o autorizzato. Sono a carico della Compagnia aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula e/o all'emissione del contratto di assicurazione.

Art. 11 – Sospensione, aggiornamento, mancata aggiudicazione.

L'ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora od al giorno successivo, di non dar luogo all'aggiudicazione o di disporre una nuova contrattazione.

Art. 12 – Finanziamento dell'appalto.

Il finanziamento dell'appalto è a carico del Bilancio di questo Ente.

Art. 13 – Pagamento dei premi.

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento di ogni rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della garanzia con le modalità indicate sul capitolato di polizza.

Art. 14 – Controversie.

Per eventuali controversie tra l'Ente Appaltante e la Compagnia aggiudicataria o Raggruppamento d'Imprese aggiudicatario, Foro competente è quello dove ha sede il Contraente. L'insorgere di qualsiasi controversia tra l'Ente appaltante e la Compagnia aggiudicataria (o il Raggruppamento d'Imprese aggiudicatario), non legittima la Compagnia a sospendere la copertura assicurativa.

Art. 15 – Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli Articoli del C.C. in materia di contratti, nonché al Decreto Legislativo n. 163/2006 ed alle Leggi Regionali vigenti e successive modificazioni. Il presente Bando di gara sarà pubblicato nei modi previsti dalla Legge.

Art. 16 – Informazione.

I concorrenti dovranno rivolgersi per informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico e comunque utile ai fini della formulazione dell'offerta alla MARSH S.p.A. Ufficio di Catania Via Androne, 5 – 95124 Catania, Dott. Fabio Russo Tel. 095.2503725, Fax 095.2503185, fabio.russo@marsh.com

Il Responsabile del procedimento

Dott./Sig. _____